



opposti, in qualità di eredi dell'ing. \_\_\_\_\_, gli avevano ingiunto il pagamento di € 22.000,00 oltre interessi come da domanda e spese e onorari della fase monitoria, a titolo di pagamento di onorari professionali dovuti al loro dante causa e derivanti da un lavoro di progettazione di un fabbricato per civile abitazione da edificare in Lamezia Terme, Loc. Pilli.

Contestava la pretesa creditoria sostenendo che per tra le parti in relazione al compenso relativo alla progettazione del fabbricato, era intercorso un accordo; che, nel contratto preliminare di vendita intercorso tra \_\_\_\_\_ e le venditrici, a pag. 3 venivano specificate le modalità di pagamento della progettazione tant'è che al punto 4) veniva indicato il versamento della somma di € 3.000,00 "a progetto ultimato", al punto 5) € 4.000,00 "a progetto approvato"; che, la somma pattuita ammontava a complessivi € 7.000,00 di cui € 5.000,00 per la progettazione ed € 2.000,00 per i calcoli statici; che, al punto 5) in calce a pag. 3) del preliminare, lo stesso Ing. \_\_\_\_\_ aveva apportato una modifica che sottoscriveva, ove veniva specificato che : *" il 7.000,00 euro passa a 4.000,00 euro dove sono inclusi 2.000,00 euro per i calcoli statici"* .

Esponessa, altresì, che l'opponente in virtù di tale accordo, in data 25.9.2006 versava all'Ing. \_\_\_\_\_ la somma di € 3.000,00 come da ricevuta rilasciata dal tecnico in pari data; che, nonostante tale versamento effettuato a progetto ancora non ultimato, sorgevano delle inadempienze nell'espletamento dell'incarico conferito in quanto il professionista, nonostante le assicurazioni esplicitate al committente e stante la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, non provvedeva a formalizzare l'acquisto del terreno e non otteneva il permesso a costruire.

A causa di tali ritardi, solo nel 2013 veniva presentato il progetto presso le sedi competenti; che, in data 11.9.2014 l'opponente effettuava un altro versamento al professionista pari a € 761,28 come da fattura emessa e recante n. 6/2014 e in data 27.10.2014 l'opponente provvedeva al versamento dell'ulteriore somma di € 2.000,00 come da ricevuta sottoscritta dall'Ing. \_\_\_\_\_.

Deduceva, pertanto, che il mandato professionale si sarebbe dovuto concludere nell'anno 2006 e che a causa delle suddette inadempienze da imputarsi al professionista incaricato, si erano verificati dei ritardi sino ad arrivare all'anno 2016.

Spiegava domanda riconvenzionale, eccependo l'erronea esecuzione del mandato e il ritardo nella consegna di quanto conferito.

Concludeva come in atti.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, le parti opposte, che impugnavano e contestavano le argomentazioni di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto ed esponevano: che nell'atto preliminare di vendita intercorso tra \_\_\_\_\_ e le venditrici veniva stabilito oltre il prezzo di acquisto del terreno, le ulteriori somme dovute a titolo di progettazione e specificatamente € 3.000,00 a progetto ultimato, € 7.000,00 a progetto approvato ed € 5.000,00 in data 30.7.2006; che, in nessuna parte del preliminare era stato scritto che le suddette somme dovevano essere versate all'Ing. \_\_\_\_\_ che, pertanto, alcun accordo era intercorso tra \_\_\_\_\_ e il dante causa delle parti opposte.

Deducevano, quindi, che le suddette somme erano state versate da \_\_\_\_\_ alle venditrici, per come si evinceva dalle annotazioni sottoscritte nel preliminare.

Esponavano, altresì, che al momento della vendita del terreno esisteva già un progetto redatto precedente dall'Ing. \_\_\_\_\_ su commissione delle venditrici; che, tale progetto venne trasferito unitamente al terreno, al sig. \_\_\_\_\_ a fronte della corresponsione, in favore delle sig.re \_\_\_\_\_, della somma aggiuntiva di € 5.000,00. Per ultimo, contestava la ricevuta di pagamento sottoscritta dall'Ing. \_\_\_\_\_ sottoscritta in data 25.09.2006 deducendo che tale somma era stata versata per uno studio architettonico dell'opera e non per la progettazione; che, nell'anno 2013, \_\_\_\_\_ aveva conferito nuovo mandato all'ing. \_\_\_\_\_ per la progettazione non più di una villa bifamiliare (per come previsto nella richiesta di permesso a costruire dell'anno 2008 e per come citato nella ricevuta del 25.09.2006) ma per la realizzazione di un fabbricato a tre piani composto da tre unità abitative e un seminterrato.

Contestavano l'eccepito inadempimento in quanto non provato e deduceva che le esigue somme versate al professionista nel corso degli anni erano state trattenute a titolo di acconto e non a saldo di quanto effettivamente dovuto.

Chiedevano il rigetto della domanda riconvenzionale.

Concludevano come in atti.

Rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; la causa, istruita sulla scorta dei documenti in atti, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 22.9.2020, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi e nei termini degli artt. 281 *quinquies* e 190, I comma, c.p.c.

Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Orbene, per pacifica giurisprudenza di legittimità “mentre ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 636 c.p.c. la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa” (cfr Cass. Civ., sent. n. 5884 del 17.03.2006) e ciò al fine di consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (cfr Cass. civ., sent. n. 18775 del 26.09.2005; Cass. civ., sent. n. 14556 del 30.07.2004 la quale sottolinea come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto rivesta la qualifica di attore in senso sostanziale con i conseguenti oneri probatori che su di lui incombono ai sensi dell’art. 2697 c.c., costituendo la parcella professionale mera dichiarazione unilaterale priva di valore probatorio).

Va, infatti, osservato, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un’ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l’ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l’onere di provare l’esistenza del credito, mentre spetta invece all’opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell’opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell’attore opposto sulla base dell’intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

Pertanto nel presente giudizio, instauratosi a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve dare prova del titolo costitutivo del proprio diritto ed allegare l’inadempimento dell’opponente (cfr Cass. civ., SS. UU., sent. n. 13533 del 30.10.2001).

Nel caso di specie, è contestata nel quantum l’attività professionale espletata in favore di  
è onere del creditore-opposto, anche in caso di contestazione generica in  
ordine all’effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della

tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (cfr Cass. civ., sent. n. 14556 del 30.07.2004), provare le prestazioni effettivamente svolte nella loro entità.

Nel caso in esame, dalla disamina del fascicolo di parte opposta, si evincono i seguenti documenti: richiesta di parere preventivo con 5 allegati, protocollata al Comune di Lamezia Terme, a firma dell' \_\_\_\_\_ in qualità di tecnico incaricato dalle sig.re \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in qualità di proprietarie dell'area ubicata nel Comune di Lamezia Terme, loc. Pilli, distinta al catasto al foglio 37 (part. 1258,1260,784,1262,1263,1264), atto di compravendita del 7.11.2007 intercorso tra \_\_\_\_\_ (venditrici) e \_\_\_\_\_ (acquirente), certificato urbanistico rilasciato dal Comune di Lamezia Terme del 29.10.2007, cambiamento nominativo permesso a costruire del 10.3.2008 a firma di \_\_\_\_\_ permesso a costruire del 22.5.2008 rilasciato a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ secondo il progetto a firma del tecnico progettista Ing. \_\_\_\_\_, richiesta di permesso a costruire (con allegati) a firma \_\_\_\_\_, trasmessa al Comune di Lamezia Terme via PEC dall'Ing. \_\_\_\_\_, in data 16.5.2013, con allegata ricevuta di consegna, autorizzazione della Regione Calabria del 9.3.2015, permesso a costruire del 18.7.2016, lettera avv. \_\_\_\_\_ del 16.6.2017 e lettera del 21.8.2017.

Da tale carteggio emerge il titolo costitutivo della pretesa (conferimento dell'incarico) svolto dall'Ing. \_\_\_\_\_ per conto di \_\_\_\_\_ circostanza tra l'altro non contestata dalla parte opponente.

Sul *quantum debeatur*.

Dalla disamina dei documenti allegati nel fascicolo di parte opponente è stata allegata la copia dell'atto preliminare di vendita del terreno sottoscritto da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in qualità di venditrici, e da \_\_\_\_\_ in qualità di acquirente.

In tale documento viene espressamente scritto: "*le parti venditrici affidano le progettazioni e le pratiche tecniche all'ing. \_\_\_\_\_ tale incarico viene accettato incondizionatamente dall'acquirente*".

Sempre dalla lettura del suddetto atto sono indicate le somme da corrispondere per tale incarico tant'è che al punto 4) viene indicata la somma di € 3.000,00 a progetto ultimato, al punto 5) previa correzione della somma di € 7.000,00 viene indicata la somma di € 4.000,00 a progetto approvato e, al punto 6) € 5.000,00 al 30 luglio 2016.

La correzione di cui al punto 5) viene confermata e sottoscritta dallo stesso Ing. \_\_\_\_\_ che espressamente la sottoscrive approvando quanto segue: "*per la nota 5) il 7.000 € passa a 4.000,00 euro ove sono inclusi 2000 euro per i calcoli statici*".

Sentenza n. 295/2021 pubbl. il 10/05/2021

RG n. 47/2018

Repert. n. 395/2021 del 10/05/2021

Da tale accordo ne sono conseguiti i seguenti pagamenti: € 10.000,00 all'atto della firma con assegno circolare BNL n. 2600 256997 a € 5.000,00 con assegno circolare BNL n. 2500-420379-02 a , € 24.000,00 in contanti a € 24.860,00 in contanti a € 3.000,00 in data 25.09.2006 ed € 2.000,00 in data 27.10.2014, oltre € 761,28 (cfr fattura n. 06/2014) all'Ing.

Tali documenti provano, essendo stati sottoscritti dal medesimo professionista o comunque rilasciati da questi, che l'ing. ricevette da le seguenti somme: € 3.000,00 in data 25.09.2006, € 2.000,00 in data 27.10.2014 ed € 761,28 per onorario.

Inoltre in riferimento alla restante parte pattuita nel contratto preliminare di cui al punto 1), espressamente dichiara (cfr doc. 10 allegato nel fascicolo di parte opponente) di avere ricevuto da la somma di € 5.000,00 e di averla versata direttamente nelle mani dell' senza il rilascio di alcuna fattura.

Tale assunto porta a desumere che i compensi professionali vennero adempiuti.

In relazione poi alle contestazioni mosse dalle parti opposte sul nuovo incarico conferito da per ottenere il rilascio del permesso a costruire per realizzazione di un nuovo fabbricato per civile abitazione n. 3 piani fuori terra, si ritiene che, pur risultando in atti delle integrazioni documentali che indicano tale assunto, non vi è prova delle differenze di importi eventualmente ancora dovuti all'

La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo che è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, non è presente in atti.

Ne consegue che era onere della parte opposta che si costituisce in giudizio depositare il fascicolo contenente i suddetti documenti. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto" (cfr Cass. civ., sent. n. 8955 del 18.04.2006; conformi Cass. civ., sent. n. 19992 del 07.10.2004; Cass. civ., sent. n. 2078 del 26.02.1998).

Da ciò ne consegue che l'onere probatorio gravante sul creditore – opposto, in relazione al *quantum debeatur* non è stato compiutamente assolto.

La domanda riconvenzionale va rigettata. in quanto non adeguatamente provata, non avendo parte opponente dimostrato il danno che il ritardo delle prestazioni professionali avrebbe apportato.

Sentenza n. 295/2021 pubbl. il 10/05/2021

RG n. 47/2018

Repert. n. 395/2021 del 10/05/2021

Passando alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi, stante la reciproca soccombenza, per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona giudice onorario, dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 47/2018, pendente tra \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contro \_\_\_\_\_, in qualità di eredi di \_\_\_\_\_


, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 676/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 23.11.2017;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. compensa le spese.

Lamezia Terme, 1.4.2021.

Il Giudice

dott.ssa Maria Leone



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME  
Depositato in cancelleria il 10-05-2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
DOTT.SSA MARIA STEFANIA GAMBARDELLA

